

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1040)	225
PRESIDENTE	225
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
DE CINQUE ed altri: Modifica dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili (663)	226
PRESIDENTE	226
RICCI	226
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
VERNOLA ed altri: Norme concernenti l'aumento dei limiti di competenza per valore del conciliatore e del pretore (1301);	
VIOLANTE ed altri: Nuove disposizioni in materia di competenza civile e penale (1578)	226
PRESIDENTE	226, 229
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	226, 227, 229, 230
RICCI	227, 230
SPERANZA	228

PAG.

TRANTINO	227
VIOLANTE, <i>Relatore</i>	228, 229, 230

La seduta comincia alle 10,30.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, numero 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura ».

Poiché non è ancora pervenuto il vincolante parere della I Commissione affari costituzionali sugli emendamenti al testo da noi ad essa trasmessi, rimane stabilito

di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge De Cinque ed altri: Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili (663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Cinque ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588 sugli archivi notarili ».

RICCI. Chiedo, a nome del gruppo comunista, che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle porposte di legge Vernola ed altri: Norme concernenti l'aumento dei limiti di competenza per valore del conciliatore e del pretore (1301); Violante ed altri: Nuove disposizioni in materia di competenza civile e penale (1578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Vernola, Sabbatini, Gitti, Speranza, De Cinque e Cattanei: « Norme concernenti l'aumento dei limiti di competenza per valore del conciliatore e del pretore »; e di iniziativa dei deputati Violante, Spagnoli, Fracchia, Ricci, Bottari Angela Maria, Cantelmi, Fabbri Seroni Adriana, Fanti, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Reichlin, Salvato Ersilia e Rizzo: « Nuove disposizioni in materia di competenza civile e penale ».

Do la parola al rappresentante del Governo, onorevole Gargani, per una dichiarazione preliminare.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei ricordare alla Commissione che presso il Senato è in discussione un disegno di legge - presentato precedentemente alle proposte di legge oggi all'esame della Commissione medesima - relativo alle norme sulla nomina, il procedimento e la competenza per valore del pretore e del conciliatore (atto del Senato n. 524). Inoltre, recentemente, e precisamente nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, il Governo ha deciso di elaborare un disegno di legge concernente l'aumento delle competenze del pretore anche in materia penale. Tale provvedimento è *in itinere*. Di fronte a tale situazione, pur non essendo il Governo pregiudizialmente contrario all'avvio della discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno, si rimette alle decisioni del presidente della Commissione ed a quelle dei Presidenti della Camera e del Senato circa l'opportunità di iniziare l'*iter* delle proposte di legge presso questo ramo del Parlamento, oppure procedere nella discussione e approvazione del disegno di legge all'esame dell'altro.

Infatti, nel caso in cui le proposte di legge all'esame di questa Commissione venissero approvate, si renderebbe necessario il loro rinvio al Senato per il dovuto esame, per cui gli argomenti sopra richiamati, simili tra loro, verrebbero a sovrapporsi nella trattazione dell'altro ramo del Parlamento. Tale trattazione dovrebbe quindi proseguire in forma abbinata, il che comporterebbe un ritorno dei provvedimenti alla Camera, con evidente diseconomia nel lavoro. Per questo ritengo che sia opportuno procedere ad un coordinamento tra i due rami del Parlamento, fermo restando che il Governo non ha alcuna preferenza per quel che riguarda la priorità della discussione: se qui o al Senato. Da questo punto di vista esso si rimette agli organi competenti dei due rami del Parlamento.

RICCI. Prendo atto del fatto che il Governo si rimette alla presidenza della Commissione e, per il tramite di questa, alla Presidenza della Camera.

In proposito, desidererei fare alcune osservazioni di sostanza e di procedura. Il fatto che i due progetti di legge il cui esame è pendente presso la nostra Commissione abbiano avuto da parte di tutti i gruppi il consenso al trasferimento in sede legislativa è indice di un fatto importante, cioè di un accordo di fondo sulle linee lungo le quali la Commissione intende muoversi per rispondere ad una aspettativa e ad un'esigenza reali di tutto il campo della giustizia.

Ci troviamo ad avere di fronte a noi, pronta per l'esame e con una relazione già svolta, una questione sulla quale vi è accordo; si tratta di uno strumento che può essere azionato dalla nostra Commissione in modo immediato, il che consentirebbe di risolvere un problema che rappresenta una delle rivendicazioni più giustificate che ci vengono dal mondo della magistratura. Faccio questa osservazione di carattere preliminare perché credo che sarebbe estremamente negativo che complicazioni di carattere procedurale impedissero di pervenire rapidamente alle decisioni che si richiedono al Parlamento e rispetto alle quali la nostra Commissione è pronta ad intervenire.

Il problema di carattere procedurale, cui vorrei dare un tono marginale rispetto a quello di sostanza che ho testé enunciato, sorge con riferimento all'applicazione dell'articolo 78 del Regolamento. Al Senato, infatti, giace un disegno di legge il cui contenuto, per quanto abbiamo potuto verificare, è parzialmente simile a quello dei provvedimenti pendenti presso la nostra Commissione, ma non li esaurisce. Esso, infatti, tratta una materia molto più ampia perché, com'è noto, riguarda la ristrutturazione dei compiti del giudice conciliatore, questione di non poco conto, anche perché su materie strettamente connesse pendono al Senato altri progetti di legge la cui discussione presumibilmente sarà abbinata a quella del disegno di legge governativo.

Non vi sono dubbi, quindi, sul fatto che l'iter presso il Senato sarà più lungo e complesso rispetto a quello dei provvedimenti attualmente all'esame di questa Commissione.

Per tali ragioni, ritengo opportuno che la Commissione giustizia della Camera prosegua l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno con la prospettiva di esaurirne la discussione anche nella seduta odierna.

Circa l'ultima osservazione fatta dal rappresentante del Governo, secondo la quale, se anche noi concludessimo l'iter in sede legislativa di questi provvedimenti, nell'altro ramo del Parlamento vi sarebbe l'esigenza di un abbinamento con il disegno di legge attualmente pendente presso la Commissione giustizia del Senato...

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si è limitato a porre una domanda alla Commissione.

RICCI. ...credo che tale problema non sia insuperabile sul piano formale: ad esempio attraverso una procedura di stralcio che, oltre a far guadagnare tempo, risponderebbe in modo più adeguato alle esigenze del mondo della giustizia.

Proprio perché vi sono queste esigenze che tutti profondamente sentiamo e delle quali il gruppo comunista si è fatto interprete e portatore, esigenze tese ad arrivare ad una definizione del problema oggetto dei progetti di legge in discussione, anche per dar tempo agli uffici giudiziari di organizzarsi adeguatamente, noi chiediamo che si prosegua nella seduta odierna.

TRANTINO. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale concorda con le perplessità espresse dal Governo.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non ha manifestato perplessità, ma si è rimesso alle decisioni della Commissione.

TRANTINO. Questa motivazione è accoglibile nel senso che i lavori che si stanno

svolgendo al Senato potrebbero creare un conflitto nella trattazione della materia e, nello stesso tempo, una disparità di trattamento della materia stessa. Siamo, pertanto, del parere di attendere le deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento per dare eventualmente inizio ai nostri lavori.

SPERANZA. Il gruppo della democrazia cristiana ritiene che il problema del carico di lavoro degli uffici giudiziari debba essere risolto nel più breve tempo possibile e che, per affrontare nel modo più adeguato il problema delle piante organiche, sia necessario premettere una decisione definitiva in merito alle questioni della competenza del pretore e del conciliatore.

Noi, pur non condividendo le posizioni che qui sono state espresse nel merito da altri gruppi, in particolare da quello comunista, riteniamo che il problema debba essere sollecitamente definito: si deve stabilire con chiarezza, attraverso nuove norme, quali siano i limiti di competenza del conciliatore e del pretore e si devono anche risolvere alcuni problemi connessi con questo.

Nessuna intenzione, quindi, da parte nostra, di insabbiare questa discussione, malgrado le diversità di opinione espresse dai vari gruppi politici, diversità che però, a nostro avviso, potranno essere risolte con il voto.

C'è, però, un problema di carattere procedurale: effettivamente il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge in materia che è in discussione presso la Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento. Dinanzi ad una questione che riguarda aspetti procedurali non possiamo non rimetterci alle decisioni degli organi competenti i quali terranno conto dei precedenti, delle norme costituzionali e di Regolamento.

In ogni caso, il gruppo della democrazia cristiana invita tali organi, il Governo e gli altri gruppi politici perché, in un modo o in un altro, si giunga celerramente all'approvazione dei provvedimenti in oggetto.

VIOLANTE, *Relatore*. Mi sembra, signor presidente, di poter rilevare un interesse comune a definire al più presto la questione dell'aumento delle competenze del conciliatore e del pretore. E questo dato credo rappresenti il punto nodale di tutta la discussione che si è venuta sin qui svolgendo, soprattutto se lo si considera in relazione alla priorità assunta dai provvedimenti all'ordine del giorno rispetto a tutti gli altri relativi all'accelerazione della giustizia, quali la definizione dei piani organici, oppure la ridefinizione delle circostanze giudiziarie. Tale priorità, che va senz'altro rispettata, è stata, d'altronde, messa in luce da tutti e di ciò non posso far altro che prendere atto con soddisfazione.

Per quel che riguarda le questioni procedurali, devo confessare con sincerità che non ho ben capito quale rapporto vi sia tra le proposte all'ordine del giorno ed un « potenziale » disegno di legge del Governo relativo ad analoga materia. In altri termini, non ho capito bene se il Governo intenda presentare emendamenti al disegno di legge presentato nello scorso novembre sul giudice conciliatore, ed in questo momento in discussione al Senato, o se, invece, intenda presentare un nuovo ed autonomo progetto. E dico questo perché le informazioni in mio possesso circa questo argomento sono tra loro discordanti, né mi pare che, ad oggi, sia stato formalizzato dal Governo un ulteriore disegno di legge. Il sottosegretario Gargani ci ha parlato di una linea di tendenza definita dal Governo nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri.

Ritengo pertanto che, allo stato dei fatti, la prima cosa da farsi sia verificare se sia stato o meno depositato al Senato, da parte del Governo, un disegno di legge relativo alla materia di cui ci stiamo occupando. Se così fosse, infatti, verteremo nell'ipotesi contraria a quella prevista dall'articolo 78 del Regolamento della Camera; in quella, cioè, della presentazione di un progetto di legge al Senato con contenuto analogo ad uno o ad altri precedentemente depositati presso la Camera. In ogni caso, se è già stato presentato

al Senato dal Governo siffatto disegno di legge, si pone la necessità di un coordinamento dei lavori con il Senato stesso.

D'altronde, se il Governo — come giustamente faceva notare l'onorevole Gargani — ha avvertito l'esigenza di presentare un disegno di legge sull'aumento delle competenze del pretore in materia penale, ciò significa che le questioni con tale aumento connesse non sono risolvibili all'interno del provvedimento già presentato sul giudice conciliatore. Pertanto, dato che ad oggi l'unico progetto in discussione al Senato è proprio questo, non mi pare che siano ravvisabili ipotesi di intersecazione nella trattazione dei due argomenti, cui il rappresentante del Governo faceva prima riferimento.

Propongo, pertanto che si verifichi, innanzi tutto, se è stato presentato al Senato un disegno di legge riguardante la materia oggetto delle proposte di legge al nostro esame.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il disegno di legge è stato approvato in sede di Consiglio dei ministri, ma non è stato ancora presentato al Senato. A questo proposito, voglio ribadire che il Governo non ha niente in contrario a presentarlo, non appena formalmente predisposto, prima alla Camera.

VIOLANTE, *Relatore*. Con il mio intervento volevo riferirmi esclusivamente ai margini di applicabilità dell'articolo 78 del regolamento. Il fatto stesso che il Governo abbia sentito l'esigenza di predisporre un apposito disegno di legge sull'aumento della competenza penale del pretore significa — e lo ripeto — che la materia di cui esso tratta è diversa da quella del disegno di legge già predisposto dinanzi al Senato. Inoltre, dato che il disegno di legge cui fa riferimento il rappresentante del Governo, oggettivamente, recherà una data di presentazione successiva a quella delle proposte oggi all'ordine del giorno, non si può affermare che si versi nella ipotesi prevista dall'articolo 78 già ricordato, per cui chiedo che si proceda nell'esame delle proposte medesime.

PRESIDENTE. Premetto che l'articolo 78 del regolamento, una volta verificata l'esistenza delle condizioni ivi previste, non è passibile di interpretazione discrezionale. Il problema è, quindi, di verificare se sussistono o meno i presupposti di cui allo stesso articolo 78.

Personalmente condivido l'impostazione logica e metodologica data alla questione dal relatore, onorevole Violante nel senso che dobbiamo verificare l'esistenza o meno al Senato di un disegno di legge e la successiva presentazione alla Camera di progetti vertenti su analoga materia.

Esiste un disegno di legge, presentato in data 28 novembre 1979, e già in discussione presso il Senato che è, quindi, precedente alle proposte di legge oggi all'ordine del giorno. E a tale disegno di legge che si deve far riferimento per valutare se esistono o meno le condizioni di identità o di stretta connessione di oggetto di cui all'articolo 78 del Regolamento.

Le proposte di legge al nostro esame, pur essendo state abbinate, presentano tra loro delle differenze: quella recante la firma Vernola ed altri, infatti, ha contenuto civilista, mentre quella a firma Violante ed altri riguarda le competenze sia in materia civile, sia in materia penale del pretore e del conciliatore. Ritengo, pertanto, che proprio alla luce di ciò, in base all'esistenza del ricordato disegno di legge del 28 novembre del 1979 in discussione al Senato, ricorrono i presupposti di applicazione del disposto dell'articolo 78 del Regolamento, il quale ci impone di investire della questione il Presidente della Camera.

Condivido l'esigenza, prospettata dai rappresentanti di tutte le parti politiche, di giungere il più presto possibile alla definizione della materia al nostro esame; desidero, però, sottolineare che l'urgenza di un adempimento non è espressa dal momento in cui si avvia un *iter*, bensì dal momento conclusivo dello stesso.

Ritengo che, anche sotto il profilo sostanziale, sia più produttivo, più razionale e politicamente più opportuno consultare il Presidente della Camera, affinché

a sua volta si consulti con il Presidente del Senato per valutare insieme l'opportunità della priorità della trattazione della materia o alla Camera o al Senato, od altre eventuali soluzioni che diano sbocco alla questione di cui stiamo discutendo. Certamente la Commissione può far presente che esiste una urgenza — da tutti sottolineata — di dare soluzione al problema dell'aumento della competenza per valore del conciliatore e del pretore. Il Governo ha preannunciato anche un proprio disegno di legge concernente l'aumento della competenza penale del pretore. Parlando con il presidente della Commissione giustizia del Senato, avevo avuto notizia dell'ipotesi avanzata dal Governo di presentare su questa questione un disegno di legge aggiuntivo oppure degli emendamenti a quello già in discussione.

Resta comunque alla nostra Commissione la possibilità di esprimere una nostra propensione al Presidente della Camera perché, negli accordi con la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento, si preferisca una certa soluzione; ferma lasciando la possibilità da parte nostra di iniziare immediatamente l'esame dei provvedimenti in questione, cosa questa che costituisce per quanto ci riguarda una dichiarazione di disponibilità.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei aggiungere un'osservazione a quelle testé formulate dal Presidente, cioè che, non appena le Presidenze dei due rami del Parlamento avranno risolto la questione relativa alla applicazione o meno dell'articolo 78 del Regolamento, il disegno di legge in materia di competenza penale del pretore che il Governo sta elaborando potrà essere presentato, in modo indifferente per il Governo, ad uno qualsiasi dei due rami del Parlamento.

RICCI. Non abbiamo, a questo punto, proprio perché quello che ci interessa è arrivare rapidamente all'approvazione dei provvedimenti in esame, alcuna difficoltà

ad aderire alla strada indicata dal presidente, convinti come siamo che la Presidenza della Camera dimostrerà la maggiore sensibilità possibile.

Mi pare che l'impostazione data al problema dal Presidente sia perfetta: teniamo conto della pendenza, così come è verificata allo stato degli atti.

La questione sulla quale, invece, mi permetto di insistere è quella relativa non tanto alla coincidenza parziale dei due provvedimenti legislativi — quello governativo e quelli di iniziativa parlamentare — tra i quali ritengo si potrebbe anche effettuare un'integrazione, quanto al fatto che i progetti di legge in oggetto — e di ciò dovrà essere informata anche la Presidenza — ignorino sostanzialmente, salvo le integrazioni relative alla condizione degli ausiliari giudiziari della carriera esecutiva e delle cancellerie, il problema della competenza.

VIOLANTE, *Relatore*. Il collega Ricci sottolineava giustamente il fatto che, essendo i progetti di legge pendenti presso questa Commissione di portata più limitata rispetto al disegno di legge governativo, l'approvazione di essi potrebbe avvenire in tempi molto più brevi di quanto non sia prevedibile per il disegno di legge ricordato.

Di ciò, appunto, sarà bene informare i Presidenti dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Mi farò senz'altro carico di segnalare la questione al Presidente della Camera.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
